

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4328

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FATUZZO

Disciplina della professione di educatore di asilo nido
e istituzione del relativo albo professionale

Presentata il 1° ottobre 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira a disciplinare la professione di educatore di asilo nido e ad istituire il relativo albo professionale, dando così pieno sostegno e riconoscimento ad una figura professionale che da sempre ricopre una funzione fondamentale nel processo di crescita formativa dei bambini.

Occorre sin da subito evidenziare che le esigenze di regolamentazione della materia devono andare di pari passo con la necessità di una formazione completa ed adeguata del personale educativo. Da più parti, infatti, si avverte la percezione che il riconoscimento dei livelli di professionalità sia ancora debole e poco significativo. Un intervento normativo si impone, pertanto, anche al fine di promuovere la permanenza degli insegnanti migliori, con

opportunità di ulteriore crescita professionale da concretizzare attraverso la valorizzazione e la diffusione di significative esperienze. In particolare, si rende indispensabile prevedere per il personale educativo non laureato l'organizzazione di specifici corsi di formazione organizzati dalla regione o dagli enti locali.

Venendo direttamente alla sostanza del provvedimento, l'articolo 1 dà una compiuta definizione dell'educatore di asilo nido precisandone i compiti principali, per lo più inerenti alla cura e all'educazione dei bambini e alle relazioni con le famiglie.

L'articolo 2 detta i requisiti per l'esercizio della professione, rimettendo ad un regolamento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la disciplina dei profili professionali degli educatori.

Con l'articolo 3 è istituito l'albo nazionale degli educatori di asilo nido.

Il successivo articolo 4 individua le modalità di reclutamento e i titoli di studio necessari per accedere al ruolo di educatore. Per i diplomati costituisce un requisito fondamentale ai fini dell'iscrizione all'albo l'aver frequentato un corso di formazione professionale organizzato dalle regioni o dagli enti locali.

Con l'articolo 5 si prevede l'obbligo da parte delle amministrazioni regionali di promuovere e sostenere finanziariamente corsi di formazione e qualificazione professionali.

L'articolo 6 individua l'ambito entro il quale gli educatori di asilo nido devono

operare nonché il rapporto numerico che deve sussistere tra educatori e bambini all'interno di ogni struttura.

L'articolo 7 stabilisce le forme di coordinamento tra il personale educatore e gli altri servizi di sostegno, quali — per esempio — le *équipes* socio-sanitarie presenti sul territorio.

L'articolo 8, infine, detta una norma transitoria relativa al personale già in servizio alla data di entrata in vigore della legge.

In conclusione, nel sottolineare ancora una volta il ruolo così delicato e complesso che gli educatori di asilo nido rivestono oggi nella società, si auspica una rapida approvazione della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Definizione e compiti degli educatori di asilo nido).

1. L'educatore di asilo nido è una figura professionale di elevata responsabilità che si occupa della cura e dell'educazione dei bambini di età inferiore ai tre anni. La sua attività è diretta a favorire lo sviluppo di competenze cognitive, affettive e sociali nei bambini, secondo i principi e le metodologie del lavoro di gruppo, in stretta collaborazione con le famiglie e con gli organismi di gestione.

2. Gli educatori di asilo nido svolgono in particolare i seguenti compiti:

a) curano l'inserimento del bambino nell'asilo nido, promuovendone una corretta crescita psichica e fisica;

b) organizzano l'attività educativa e ricreativa del bambino, curandone l'incolumità, l'igiene personale e l'alimentazione;

c) tengono i necessari contatti con la famiglia del bambino;

d) elaborano, collettivamente, la progettazione pedagogica e approntano gli strumenti organizzativi per la sua attuazione;

e) curano l'organizzazione dello spazio interno ed esterno dell'asilo nido, proponendo, se necessario, l'acquisto di materiale e di attrezzature scelti in base a specifici progetti educativi;

f) collaborano con gli insegnanti di scuola materna per il passaggio del bambino da una struttura educativa all'altra e progettano, tenuto conto delle rispettive esigenze, attività in comune.

ART. 2.

(Requisiti per l'esercizio della professione).

1. Per l'esercizio della professione di educatore di asilo nido è necessario essere iscritti all'albo nazionale istituito ai sensi dell'articolo 3.

2. I profili professionali degli educatori di asilo nido sono disciplinati con regolamento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ART. 3.

(Istituzione dell'albo nazionale degli educatori di asilo nido).

1. È istituito l'albo nazionale degli educatori di asilo nido.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono emanate le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo nazionale degli educatori di asilo nido.

ART. 4.

(Reclutamento).

1. Possono accedere all'albo nazionale degli educatori di asilo nido i laureati in pedagogia, scienze dell'educazione, scienze della formazione e psicologia, nonché coloro che sono in possesso del diploma universitario di educatore professionale.

2. Sono inoltre ammessi all'albo nazionale degli educatori di asilo nido coloro che sono in possesso di uno dei seguenti diplomi di scuola media superiore: maturità magistrale, diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado

preparatorio, di dirigente o di assistente di comunità infantili, di istituto magistrale sperimentale ad indirizzo socio-psico-pedagogico.

3. Per i soggetti di cui al comma 2 costituisce altresì requisito indispensabile ai fini dell'iscrizione all'albo nazionale degli educatori di asilo nido la frequenza di un corso di formazione professionale organizzato dalle regioni o dagli enti locali.

ART. 5.

(Formazione e qualificazione professionali).

1. Al fine di garantire un'adeguata professionalità degli educatori, le regioni promuovono e finanziano corsi di qualificazione iniziale per l'accesso ai posti di educatore di asilo nido nonché corsi di aggiornamento annuale per il personale educatore in servizio, nella logica della formazione permanente.

ART. 6.

(Ambito operativo dell'educatore di asilo nido).

1. L'educatore di asilo nido opera nell'ambito delle apposite strutture comunali, assicurando una presenza continuativa per tutta la durata del servizio.

2. Il rapporto numerico tra educatori e bambini non deve, di norma, essere superiore a sei bambini per ogni educatore, in relazione alla frequenza massima e tenuto conto dell'orario giornaliero di apertura e di chiusura del servizio.

3. In presenza di bambini portatori di *handicap*, il rapporto di cui al comma 2 del presente articolo è ridotto in relazione al numero e alla gravità dei casi, prevedendo di volta in volta il necessario personale di appoggio, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

ART. 7.

(Coordinamento con altri servizi di sostegno).

1. Ciascun asilo nido provvede all'integrazione del personale educatore con altre figure professionali eventualmente operanti nell'ambito dei servizi dell'infanzia.

2. L'educatore di asilo nido opera in funzione di coordinamento con i servizi socio-sanitari presenti sul territorio.

3. Nei casi di necessità, l'educatore di asilo nido segnala i casi di disagio al coordinatore dell'asilo nido il quale deve fare ricorso alla consulenza degli operatori delle strutture socio-sanitarie e di sostegno presenti sul territorio.

ART. 8.

(Norma transitoria).

1. Il personale assunto con la qualifica di educatore di asilo nido o titolo equipollente da almeno due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è iscritto direttamente all'albo nazionale professionale di cui all'articolo 3.

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0051190